

## -----CONVENZIONE-----

Tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale n. 80014930327, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Regione";

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine, via Morpurgo, n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Camera di commercio";

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza della Borsa, n. 14, codice fiscale n. 01275660320, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Camera di commercio";

**Visti:**

- l'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), che:
  - al comma 11 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW;
  - al comma 16 bis stabilisce che "Con deliberazione della Giunta regionale l'attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale";

- lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, in conformità all'articolo 4, comma 16 bis, della legge regionale 14/2023;
- la deliberazione di Giunta camerale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Camera di commercio di Pordenone Udine ha approvato il predetto schema di convenzione;
- la deliberazione di Giunta camerale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Camera di commercio Venezia Giulia ha approvato il predetto schema di convenzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nonché l'articolo 7, comma 2 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) ai sensi del quale, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
- la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'esplicito obbligo di adempiere alla normativa in esame;
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

**Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione, la rendicontazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 comma 11 della legge regionale 14/2023, a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di un diritto reale o personale di godimento riconosciuto in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, per la dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle, e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.
2. L'esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui al comma 1 è delegato, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, alle Camere di commercio che assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **Esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati**

1. Ciascuna Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati anche tramite le proprie Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), le sue società *in house* oppure altri soggetti di cui è autorizzata ad avvalersi da disposizioni di legge.
2. Le Camere di commercio comunicano alla Regione la struttura di cui al comma 1 e la sua ubicazione, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.
3. Le Camere di commercio comunicano alla Regione le eventuali variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.
4. L'attività svolta dalle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente convenzione, è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/1993.

## **Articolo 3**

### **Attività di gestione amministrativa dei contributi**

1. Le Camere di commercio esercitano le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi previsti dall'articolo 4 comma 11 della legge regionale 14/2023, svolgendo le seguenti attività amministrative:
  - a) pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative alla concessione dei contributi di cui alla presente convenzione, nel rispetto dal decreto legislativo 33/2013 e della legge regionale 7/2000;

- b) ricezione delle domande di contributo;
- c) istruttoria delle seguenti fasi procedurali ed emanazione dei relativi provvedimenti:
  - 1) concessione ed erogazione del contributo;
  - 2) revoca del provvedimento di concessione del contributo;
  - 3) accesso agli atti;
- d) predisposizione e trasmissione ai soggetti richiedenti, delle comunicazioni riguardanti:
  - 1) l'avvio del procedimento;
  - 2) il preavviso di provvedimento negativo;
  - 3) il rigetto della domanda;
  - 4) la richiesta di integrazioni istruttorie;
  - 5) l'emissione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo;
  - 6) l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo e degli eventuali atti diretti al recupero delle somme erogate;
- e) l'effettuazione di ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, con le modalità di cui all'articolo 8 della presente convenzione.

#### **Articolo 4** **Riparto delle risorse**

1. Le risorse stanziare per la concessione dei contributi delegati sono assegnate alle Camere di commercio in proporzione al numero di abitazioni ad uso residenziale presenti nella relativa competenza territoriale, sulla base dell'ultimo censimento ISTAT.

#### **Articolo 5** **Impegno ed erogazione delle risorse**

1. Le risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore delle Camere di commercio.
2. Per fare fronte al pagamento dei contributi delegati, le risorse di cui al comma 1 sono erogate sulla base delle domande di contributo ritenute ammissibili e pronte per la liquidazione.
3. Ai fini dell'erogazione, entro il 10 di ogni mese, le Camere di commercio comunicano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile le domande di cui al comma 2 e l'importo dei contributi ad esse connessi.

#### **Articolo 6** **Rimborso delle spese per la delega di funzioni alle Camere di commercio**

1. Il rimborso spettante a ciascuna Camera di commercio per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati è erogato nel limite massimo dell'importo stanziato a tal fine sul bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono ammissibili le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
  - a) spese per organi istituzionali;
  - b) spese per personale;
  - c) spese di funzionamento;
  - d) spese per ammortamento ed accantonamenti.
3. Per ciascun anno di finanziamento dei contributi, la Regione provvede al rimborso delle spese sostenute, su richiesta delle Camere di commercio, con le seguenti modalità:
  - a) in via anticipata, nella misura del 50 per cento dell'importo stanziato a tal fine sul bilancio regionale per l'anno di riferimento, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, previa richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata da documentazione contenente il numero di domande pervenute e il relativo contributo richiesto;
  - b) l'eventuale quota residua è corrisposta ad avvenuta definizione dei procedimenti contributivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), previa richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata da una nota di rendicontazione finale recante il quadro riepilogativo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso secondo le voci di cui al comma 2.
4. La nota di rendicontazione finale di cui al comma 3, lettera b) illustra i criteri di determinazione delle spese evidenziando in particolare: il numero di unità di personale impiegate; la tipologia di personale; il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale; il costo orario di ogni unità di personale e il costo complessivo del personale impiegato.
5. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione delle spese sostenute avviene in modalità semplificata e l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.
6. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto anticipatamente ai sensi del comma 3, lettera a), fosse superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l'importo eccedente è restituito alla Regione.
7. Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una Camera di commercio potranno essere riassegnate e concesse all'altra Camera di commercio che ne abbia necessità.

## **Articolo 7** **Obblighi**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:
  - a) a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;
  - b) a definire i procedimenti contributivi entro la durata della presente convenzione, mediante l'emissione del provvedimento di concessione e di

liquidazione del contributo, o l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo, compreso l'eventuale recupero delle somme erogate;

c) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 9;

d) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 8;

e) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione dei contributi delegati.

## **Articolo 8**

### **Ispezioni e controlli**

1. La Camera di commercio effettua ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità della normativa regionale e statale in materia.
2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione, anche attraverso la richiesta di esibizione degli originali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000 nonché la verifica della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. L'attività di cui al presente articolo può essere esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

## **Articolo 9**

### **Relazione sulla gestione**

1. Entro il 31 gennaio 2025, ciascuna Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, una relazione sulla gestione dei contributi delegati, nella quale sono riportati:
  - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo;
  - b) l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo;
  - c) l'indicazione, per ogni singolo beneficiario degli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e dell'importo del contributo concesso.
  - d) le attività di ispezione e controllo;
  - e) ogni altro dato necessario ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e di controllo di competenza della Regione.

## **Articolo 10**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2024 ed è prorogata, con scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), per il periodo necessario a definire i procedimenti pendenti, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla presente convenzione, nel limite delle risorse già impegnate nel corso del 2024 per l'attività prevista dal presente atto.

2. Le parti possono concordare modifiche ed integrazioni della presente convenzione con le medesime modalità previste per la stipulazione della stessa.

### **Articolo 11**

#### **Modalità di stipulazione e registrazione della convenzione**

1. La presente convenzione è stipulata nella forma di scrittura privata in modalità elettronica sottoscritta dalle parti con firma digitale, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

### **Articolo 12**

#### **Contenzioso**

1. Per le controversie tra la Regione e le Camere di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per le controversie che dovessero sorgere dall'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, sono competenti le Camere di commercio che si assumono ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio.

### **Articolo 13**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR).
2. Nel contesto delle attività delegate ai sensi della presente Convenzione, l'Amministrazione regionale è Titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4, del GDPR 2016/679; le Camere di Commercio sono Responsabili del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR 2016/679.
3. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR, la responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 14**

#### **Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti, operato dalla presente convenzione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la Regione

---

Per la Camera di commercio di Pordenone - Udine

---

Per la Camera di commercio Venezia Giulia

---



(articolo 13, comma 3 della Convenzione)

CONVENZIONE TRA TITOLARE DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale n. 80014930327, nella sua qualità di direttore del Servizio \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Regione";

-Titolare del  
trattamento-

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine, via Morpugo, n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Camera di commercio";

-Responsabile del  
trattamento-

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza della Borsa, n. 14, codice fiscale n. 01275660320, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Camera di commercio";

-Responsabile del  
trattamento-

**PREMESSO CHE:**

- lo svolgimento dei servizi affidati dalla Regione sulla base della Convenzione n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 14/2023 comporta il trattamento dei dati personali degli interessati di cui la Regione è Titolare da parte delle Camere di Commercio in qualità di Responsabili del trattamento;
- l'articolo 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR) prevede che i trattamenti di dati personali effettuati da un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento;

- la presente convenzione include il contenuto minimo richiesto dall'art. 28, comma 3, del GDPR;
- con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sono state adottate le clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR;
- il Responsabile del trattamento dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali degli Interessati;
- il Titolare e il Responsabile del trattamento accettano quanto specificato nella presente convenzione al fine di garantire il rispetto del citato articolo 28, paragrafi 3 e 4 del GDPR;
- la Regione e le Camere di commercio sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabili.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1. - OGGETTO

1. È affidato alle Camere di commercio l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'adempimento della convenzione citata in premessa.

2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma l'assunzione delle responsabilità di cui alla normativa di riferimento, nonché la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume, in relazione a quanto disposto dal GDPR e si impegna a mettere in atto, aggiornare allo stato della conoscenza tecnica, testare e revisionare e mantenere le misure tecniche e organizzative adeguate al pieno rispetto sia delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali sotto il profilo della sicurezza, sia delle particolari istruzioni impartite dal Titolare.

#### ART. 2. - CATEGORIE DI INTERESSATI, CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali riguarda le seguenti categorie di interessati:

1) persone fisiche richiedenti i contributi delegati;

2. Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo mail.

2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità relative alla gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione, la rendicontazione e l'erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 4 comma 11 della legge regionale 14/2023 e ottemperando, in ogni fase dell'attività ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.

#### ART. 3. - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI A CARICO DEL RESPONSABILE

1. Il Titolare affida al Responsabile esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito riportate:

- a) La raccolta dei dati degli interessati;
- b) La registrazione finalizzata alla memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;
- c) L'organizzazione dei dati degli interessati;
- d) La conservazione finalizzata al mantenimento delle informazioni su un qualsiasi supporto;
- e) La consultazione dei dati degli interessati;
- f) La modificazione dei dati degli interessati;
- g) La selezione dei dati degli interessati;
- h) L'estrazione dei dati degli interessati;
- i) Il raffronto dei dati degli interessati;
- j) L'utilizzo dei dati degli interessati;
- k) L'interconnessione di più banche dati e impiego di strumenti elettronici;
- l) La cancellazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici.

2. Il Titolare comunica per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nei succitati trattamenti ai fini di assicurare la rispondenza alle normative cogenti o la sicurezza del trattamento secondo le buone prassi. Tali variazioni integrano automaticamente il presente contratto. Il Responsabile ed i soggetti Autorizzati che agiscono sotto l'autorità dello stesso non effettuano alcuna ulteriore operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle indicate.

#### ART 4. - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento, salvo che una disposizione normativa cui è soggetto il Responsabile disponga diversamente. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.

2. Il Responsabile, per garantire la sicurezza dei dati personali, adotta le seguenti misure tecniche e organizzative specifiche ai sensi dell'articolo 32 del GDPR:

- a) misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- b) misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- e) misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- f) misure di protezione dei dati durante la trasmissione, misure di protezione dei dati durante la conservazione, misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- g) misure per garantire la registrazione degli eventi, misure per garantire la configurazione del sistema compresa la configurazione per impostazione predefinita, misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- h) misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti, misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati, misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- i) misure per garantire la responsabilità, misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

3. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi per gli interessati.

4. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo delle attività oggetto del presente contratto. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del GDPR con le eccezioni previste dal comma 5.

#### ART.5. - DOCUMENTAZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.

2. Il Responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente ai citati obblighi. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto e che derivano direttamente dal GDPR.

3. Il Titolare può condurre attività di audit rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto nei confronti del Responsabile autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di audit possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

4. Su richiesta, le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di audit.

5. Il Responsabile si impegna altresì a realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente contratto.

#### ART 6. -RICORSO A SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere, previa nomina, ad ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali a esso subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali effettuate per conto del Titolare.

2. La nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Responsabile è possibile a condizione che al medesimo siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto, incluse garanzie sufficienti per garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

3. In sede di individuazione di Sub-Responsabili, il Responsabile deve comunque informare preventivamente e per iscritto il Titolare del trattamento, al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Responsabile. Decorso il termine, quest'ultimo potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati. Il medesimo obbligo di informativa nei confronti del Titolare del trattamento sussiste anche nel caso di cambiamento riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub Responsabili.

4. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal Titolare sarà comunicato al Titolare medesimo e sarà tenuto aggiornato dal Responsabile con cadenza almeno semestrale. In caso di variazioni il Responsabile trasmette l'elenco aggiornato al Titolare a mezzo PEC all'indirizzo (indicare l'indirizzo del direttore del servizio/direzione centrale stipulante) che sostituisce automaticamente l'elenco precedente senza necessità di ulteriori atti formali.

5. Nel caso in cui il nominato Sub-Responsabile ometta di adempiere agli obblighi, alle norme e alle istruzioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile dei dati conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.

6. Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisce copia del contratto stipulato con il Sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7. Il Responsabile risponde nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del Sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile medesimo. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8. Il Responsabile concorda con il Sub-Responsabile una clausola secondo la quale il Titolare ha diritto di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali e di subentrare nel contratto.

#### ART 7. -ASSISTENZA AL TITOLARE

1. Il Responsabile notifica prontamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato nell'ambito di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali e con particolare riferimento ai diritti dell'interessato ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare e le parti abbiano concordato tempi e modalità di risposta.

2. Il Responsabile assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere ai precedenti obblighi il Responsabile si attiene alle istruzioni del Titolare.

3. Oltre all'obbligo di assistere il Titolare in conformità al comma 2, il Responsabile assiste il Titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 GDPR.

#### ART 8. -COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile il medesimo si impegna a comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo del direttore del servizio/direzione centrale stipulante e alla PEC [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)) ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni

minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 “Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679”, adottate e riviste il 6 febbraio 2018.

#### ART 9. -NOTIFICA DEL DATA BREACH

1. In caso di violazione dei dati personali che si qualifichi quale data breach, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono su quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

2. Al fine della notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare per ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

#### ART 10. - DURATA, INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

1. Il presente contratto decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino alla conclusione delle attività oggetto della convenzione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.

2. Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile violi gli obblighi previsti nel presente contratto, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente contratto o questo non sia risolto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente contratto.

3. Il Titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali qualora:

a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del precedente comma e il rispetto del presente contratto

non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente contratto o gli obblighi che incombono sul Responsabile a norma del GDPR;

c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'autorità di controllo competente per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente contratto o del GDPR.

4. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente contratto qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

5. Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che vi sia un obbligo giuridico di conservare i dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente contratto.

#### ART.11. - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

#### ART 12. - LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile dichiara che i dati sono trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

#### ART.13. - MANLEVA

1. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente contratto o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

#### ART.14. -CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### ART 15. - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Trieste Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.



ART.16. - DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Per accettazione dell'incarico

Il Responsabile del Trattamento

Il Titolare del Trattamento

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato atto che la sottoscrizione del presente contratto vale come accettazione formale e sostanziale di tutte le clausole dell'accordo, il Responsabile del trattamento dichiara altresì di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ., le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi del Responsabile), Art. 6 (Ricorso a sub-responsabili del trattamento), Art.9 (Notifica di un data breach), Art. 13 (Manleva) Art. 15 (Foro competente e legge applicabile), Art. 16 (Disposizioni finali).

Per accettazione

Il Responsabile del Trattamento

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE